Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **ROMA - Martedì, 2 febbraio 1932 - ANNO X** — **Numero 26**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

A V V I S O

In conformità alle norme dettate dagli articoli 5, lettera B, n. 14, e 7, lettera B, n. 16, del Testo Unico sulla Finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, sono obbligatori per tutti i Comuni e per le Amministrazioni Provinciali del Regno gli abbonamenti alla " Gazzetta Ufficiale „ ed alla " Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti „.

Ad evitare intralci al regolare svolgimento degli abbonamenti di cui trattasi, si pregano le Amministrazioni interessate di disporre il sollecito versamento del corrispondente importo sul conto corrente postale 1/2640 intestato all'*Istituto Poligrafico dello Stato - Roma.*

PREZZI DI ABBONAMENTO:

Gazzetta Ufficiale	Parte Ufficiale (Parte I).	L.	**72**
	Parte Ufficiale e Foglio Inserzioni (Parte I e II).	»	**108**
Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti *(Abbonamenti speciali)*	In edizione economica (pei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti). . .	»	**36**
	In edizione normale (pei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le Amministrazioni Provinciali)	»	**81**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1931

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2058.**

LEGGE 28 dicembre 1931, n. **1751.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 aprile 1931, n. 557, recante provvedimenti per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto di Molinella.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 aprile 1931, n. 557, recante provvedimenti per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto di Molinella.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **2059.**

LEGGE 28 dicembre 1931, n. **1752.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 851, concernente la concessione di un contributo straordinario governativo di L. 400.000 a favore del comune di Forlì.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 851, concernente la concessione di un contributo straordinario governativo di L. 400.000 a favore del comune di Forlì.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **2060.**

LEGGE 28 dicembre 1931, n. **1753.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 897, concernente la concessione di un contributo di L. 1.500.000, per una volta tanto, al comune di Rimini, a titolo di concorso straordinario dello Stato per l'integrazione del bilancio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 897, concernente la concessione di un contributo di lire

1.500.000, per una volta tanto, al comune di Rimini, a titolo di concorso straordinario dello Stato per l'integrazione del bilancio comunale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2061.

REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1754.
Modifiche allo statuto della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della R. Università di Roma, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2819, 20 settembre 1928, n. 3018, 31 ottobre 1929, n. 2483, 30 ottobre 1930, n. 1828, e 1° ottobre 1931, n. 1329;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;
Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della R. Università di Roma, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 171. — Sono apportate le seguenti modificazioni:
I. L'insegnamento di « anatomia umana normale sistematica e topografica, istologia generale e speciale », di cui al n. 6, è sostituito con quello di « anatomia umana normale sistematica, istologia generale e speciale »;
II. L'insegnamento di « patologia coloniale », di cui al n. 33, è soppresso.
In conseguenza di tale soppressione è modificata la numerazione degl'insegnamenti successivi;
III. È aggiunto, col. n. 36, l'insegnamento di « anatomia topografica ».

Art. 173. — Il comma *b*) è così modificato:
« *b*) una frequenza biennale per:
anatomia umana normale sistematica, istologia generale e speciale;
fisiologia umana;
anatomia patologica »;

Art. 174. — Il 2° comma è modificato nel modo seguente:
« Lo studente è libero di modificare il piano degli studi proposto dalla Facoltà, purchè il numero complessivo delle materie alle quali s'iscrive e sulle quali deve superare gli esami durante il corso degli studi non sia inferiore a 24 ».

Art. 175. — È sostituito dal seguente:
« Lo studente non potrà essere ammesso ad alcun esame di profitto nelle cliniche generali e speciali, se non abbia superati quelli di anatomia umana normale sistematica, istologia generale e speciale, di fisiologia umana, di patologia generale e di anatomia topografica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 114. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1932, n. 12.
Nuove piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e il R. decreto 1° maggio 1925, n. 591;
Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1587, prorogato coi Regi decreti 9 agosto 1929, n. 1457, e 24 luglio 1930, n. 1088;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno) risultanti dall'allegato n. 3 al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, modificato secondo l'allegato *A* del R. decreto 1° maggio 1925, n. 591, vengono sostituite con quelle risultanti dall'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni e dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 128. — MANCINI.

Piante organiche
del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato

(Allegato al R. decreto 18 gennaio 1932-X, n. 12).

Gruppo	Grado	QUALIFICHE	Quantità	Totali
A	1	Capi servizio principali e capi compartimento di 1ª classe	16	
»	1	Capi servizio e capi compartimento di 2ª classe	27	
»	2	Ispettori capi superiori	98	
»	3	Ispettori capi e cassieri principali.	290	
»	4	Ispettori principali e cassieri di 1ª classe .	510	
»	5	Ispettori di 1ª classe e cassieri di 2ª classe		
»	6	Ispettori di 2ª classe	627	
»	7	Allievi ispettori		1.568
B	6	Segretari capi, segretari tecnici capi, disegnatori capi e revisori capi . .	590	
»	7	Segretari principali, segretari tecnici principali, disegnatori principali e revisori principali	1.350	
»	8	Segretari di 1ª classe, segretari tecnici di 1ª classe, disegnatori di 1ª classe, revisori e assistenti lavori di 1ª classe	5.503	
»	10	Segretari, segretari tecnici, disegnatori e assistenti dei lavori		7.443
C	6	Applicati capi	243	
»	7	Applicati principali	672	
»	8	Applicati di 1ª classe, aiutanti disegnatori principali e aiutanti assistenti lavori principali		
»	10	Applicati, aiutanti disegnatori di 1ª classe, aiutanti assistenti lavori e scrivane principali (1)	3.050	
—	11	Aiutanti, aiutanti disegnatori, sorveglianti dei lavori, alunni d'ordine e scrivane (1)		3.965
		Totale . . .		12.976 (2)

(1) Fino ad eliminazione delle scrivane principali e scrivane.

(2) Nelle suesposte quantità sono compresi 148 posti occupati da agenti distaccati ad altri enti. Le piante organiche saranno diminuite di altrettanti posti man mano che si verificherà senza sostituzione il definitivo ritorno di detti agenti al servizio ferroviario; le riduzioni verranno eseguite nei gradi da essi coperti all'atto del ritorno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO. *Il Ministro per le finanze*: MOSCONI.

REGIO DECRETO 7 gennaio 1932, n. 13.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Cargiago ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Ghiffa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1928, n. 2128, col quale i comuni di Cargiago e Ghiffa venivano riuniti in un solo comune denominato Ghiffa;

Vista la deliberazione del podestà del comune di Ghiffa, con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Ghiffa funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Cargiago è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Ghiffa è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Ghiffa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316. *foglio* 116. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1932, n. 14.

Rinnovazione delle convenzioni tra lo Stato ed il Consorzio delle fabbriche di fiammiferi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di rinnovare la convenzione tra lo Stato ed il Consorzio delle fabbriche di fiammiferi annessa al R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, onde dare modo al Consorzio medesimo di rivedere tempestivamente la sua organizzazione per metterla in armonia con le disposizioni che ne regolano la rinnovazione;

Visto l'art. 18 della convenzione annessa al succitato Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;

Visto l'art. 12 della convenzione fra lo Stato ed il Consorzio delle fabbriche di fiammiferi annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le convenzioni stipulate fra lo Stato ed il Consorzio delle fabbriche di fiammiferi e riguardanti, l'una la fabbricazione e vendita dei fiammiferi nell'interno del Regno e nelle Colonie mediterranee, l'altra l'importazione, la fabbricazione e vendita degli apparecchi d'accensione a pietrina focaia, ed annesse rispettivamente al R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, ed al R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, sono rinnovate per nove anni e, cioè, dal 1° giugno 1932 al 31 maggio 1941, sotto l'osservanza delle norme contenute nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 129. — MANCINI.

Norme di esecuzione per la proroga della convenzione annessa al R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560.

PARTECIPANTI AL CONSORZIO.

Art. 1.

Del Consorzio fra le fabbriche di fiammiferi « Consorzio Industrie Fiammiferi » costituito in forza del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, fanno parte alla data delle presenti norme le seguenti fabbriche:

Società anonima Fabbriche Riunite Fiammiferi, sede in Milano, con le sue fabbriche:
già Boschiero e Gastaldi - Asti;
già Schiavoni & Ponzelli - Iesi;
già Fratelli Taddei - Fucecchio;
già G. De Medici & C. - Magenta (Ponte Nuovo);
già Fabbrica italiana fiammiferi - Napoli;
già L. De Antoni & C. - Este;
già Società anonima Umbra - Perugia;
già Abbona & Romagna e già A. Dellachà - Moncalieri;
già L. Baschiera - Venezia;
già Fratelli Terioli - Bari;
Società anonima Rosselli, Fucini, Pandolfi - Putignano (Pisa);
Società anonima Maddalena Coccolo - Udine;
Società anonima Raffaele Perlingieri - Benevento;
Società anonima F. Lambertucci - Colle Val d'Elsa;
Antinoro Giuseppe - San Giovanni Gemini;
Borrelli & Iucci - Benevento;
De Nigris Giuseppe - Benevento;
Fabiani Arturo - Fondi;
già Labellarte Vitantonio (ora C.I.F.) - Valenzano;
F. Lavaggi & Figlio - Trofarello;
F. Lavaggi & Figlio - Casalmonferrato;
Fratelli Macii - Empoli;
Marsiglia Vincenzo - Benevento;
già Massari G. & F. (ora C.I.F.) - Bari;
Papetti Pietro - Veroli;
Rosselli Angelo - Pontorme;
Sabatini Maria ved. Dolfi - Borgo San Lorenzo;
Ceschini Pietro - Pausula;
Delfo e Santonocito - Palermo;
Esposito Vincenzo - Napoli;
Iaraci Filippo - Mazzarino;
Gentili Umberto - Macerata;
Listanti Francesco - Rieti;
Machella Romeo - Macerata;
Mauro Caio - Trani;
Tortone Michele - Airasca.

VIGILANZA AMMINISTRATIVA DELLO STATO.

a) *Sull'amministrazione del Consorzio.*

Art. 2.

La carica di presidente, di amministratore delegato e di direttore generale del Consorzio non può essere conferita che a cittadini italiani.

Art. 3.

Il controllo azionario delle Società anonime che gestiscono fabbriche consorziate di fiammiferi, dovrà nel complesso appartenere, almeno pel 60 per cento della produzione contingentata, a cittadini italiani.

Art. 4.

Il trapasso di proprietà o di esercizio di fabbriche di fiammiferi consorziate, nonchè la cessione delle assegnazioni spettanti a ciascuna fabbrica non sono valide senza il preventivo nulla osta del Ministero, a meno che l'assuntore sia lo stesso Consorzio.

In caso di trasgressione il fabbricante cedente e l'assuntore decadono dal diritto di appartenere al Consorzio e la rispettiva quota di assegnazione viene ripartita fra gli altri produttori consorziati.

Art. 5.

Il Ministero delle finanze esercita la sua vigilanza sull'amministrazione del Consorzio a mezzo di due suoi delegati, l'uno nella veste di sindaco, l'altro di osservatore.

L'osservatore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di amministrazione e alle assemblee del Consorzio ma non assume responsabilità di gestione.

Art. 6.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio di amministrazione e d'assemblea generale dei soci del Consorzio debbono essere recapitati all'osservatore delegato dell'Amministrazione finanziaria, di regola, non oltre il quinto giorno precedente la data di convocazione.

Art. 7.

Tutti gli atti riguardanti l'attività amministrativa del Consorzio (statuto e mutamenti relativi, cariche sociali, mutazioni nei componenti del Consorzio e verbali di assemblee generali) e la sua attività economica (bilanci preventivi e consuntivi) saranno comunicati dal Consorzio, oltrechè agli uffici pubblici previsti dalle vigenti leggi, anche all'Amministrazione finanziaria.

b) *Sugli organi di produzione e di vendita.*

Art. 8.

Gli organi del Consorzio incaricati della distribuzione dei fiammiferi debbono tenere in evidenza in apposito registro di carico e scarico il movimento dei fiammiferi.

Tale registro potrà essere verificato, oltrechè dagli ispettori e incaricati del Consorzio, anche dagli ispettori della Finanza, i quali hanno altresì la facoltà di eseguire in ogni momento verifiche e controlli ai depositari e sub-agenti per accertare la consistenza delle rispettive loro scorte.

Di ogni verifica o constatazione viene redatto apposito processo verbale, in triplice copia, delle quali una è trasmessa al Ministero, l'altra al Consorzio, la terza rilasciata al depositario o sub-agente.

I depositari o sub-agenti che non tenessero aggiornate e regolari le proprie scritturazioni o si rifiutassero alle verifiche ed agli accertamenti saranno passibili di una penalità di L. 100 e del doppio in caso di recidiva.

Art. 9.

È fatto obbligo agli organi di distribuzione di provvedere per la rinnovazione delle scorte in tempo utile onde almeno un terzo delle medesime sia sempre disponibile in magazzino.

La mancanza di tale quantitativo, se non giustificata da circostanze eccezionali o indipendenti dalla volontà dei depositari o sub-agenti, potrà dar luogo ad applicazione di multe il cui ammontare verrà calcolato in misura: da un minimo di L. 100 ad un massimo, in caso di recidiva, corrispondente all'ammontare della imposta che lo Stato avrebbe percepito sul quantitativo mancante in magazzino, ferma restando la responsabilità diretta del Consorzio di fronte all'Amministrazione finanziaria per il pagamento delle multe previste nelle presenti norme.

Di ogni deficienza di scorta sarà redatto apposito verbale nei modi e nelle forme di cui all'articolo precedente.

Art. 10.

I depositari e sub-agenti hanno l'obbligo di effettuare integralmente la consegna dei fiammiferi richiesti dai venditori autorizzati nella circoscrizione del locale ufficio o magazzino di vendita dei monopoli di Stato, ma potranno tuttavia, in casi eccezionali, ridurre le loro richieste in misura non inferiore alla media settimanale delle richieste stesse da essi precedentemente avanzate.

Gli ispettori, nelle loro verifiche, constateranno se i depositari o sub-agenti abbiano trasgredito alle norme suddette, tanto per difetto quanto per eccesso di consegne, e ne informeranno il Ministero ed il Consorzio nelle forme previste dall'art. 8.

Le sanzioni contemplate dall'art. 8 potranno essere estese ai trasgressori delle disposizioni prescritte col primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Il Consorzio applicherà le sanzioni di cui ai precedenti articoli e tanto per i casi sopra previsti, quanto per quelli di riscossione di somme a titolo di penali o altre forme di risarcimento di danni, come ai successivi articoli 12 e 13, ne verserà l'importo nelle casse dello Stato, non oltre un mese dalla loro applicazione.

Contro l'applicazione delle multe o risarcimento di danni di cui al precedente comma, gli interessati potranno ricorrere al Comitato arbitrale previsto dall'art. 16 della convenzione.

Al giudizio del predetto Comitato arbitrale saranno altresì sottoposte le controversie e le vertenze di qualsiasi natura che fossero per sorgere in dipendenza dell'esecuzione dei contratti fra il Consorzio ed i suoi depositari.

VIGILANZA TECNICA.

a) *Preventiva.*

Art. 12.

Con decreto del Ministro per le finanze è istituita una Commissione di verifica composta: di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria; di un rappresentante del Consorzio, da esso designato, e di un ingegnere degli Uffici tecnici di finanza, con l'incarico di esaminare presso le singole fabbriche consorziate le materie prime impiegate e verificare se i prodotti lavorati corrispondono ai rispettivi campioni depositati annualmente dal Consorzio presso l'Amministrazione finanziaria.

Se i prodotti confezionati non risulteranno idonei alla vendita, ne potrà essere impedita l'uscita previo prelevamento di campioni in doppio da trasmettere al Ministero ed al Consorzio.

Se invece i prodotti confezionati avranno i requisiti sufficienti per il loro passaggio alla vendita ma risulteranno di qualità inferiore ai campioni depositati, la Commissione suddetta potrà sospendere l'impiego delle materie prime riconosciute non idonee e ridurre altresì i prezzi di cessione dei prodotti al Consorzio a titolo di risarcimento di danni. La riduzione andrà a beneficio dello Stato.

Delle decisioni della Commissione sarà redatto apposito processo verbale di cui sarà data comunicazione al Ministero ed al Consorzio nonchè alla fabbrica interessata, insieme ai campioni prelevati all'atto del contesto.

b) *Repressiva.*

Art. 13.

La Commissione di verifica avrà diritto di esaminare i prodotti delle varie fabbriche consorziate esistenti presso gli organi di distribuzione e di vendita e di farne sospendere lo smercio se giudicati di qualità non atta al consumo.

Di queste constatazioni sarà redatto apposito processo verbale corredato di campioni, di cui sarà data comunicazione al Ministero, al Consorzio ed alla fabbrica interessata.

In dipendenza di tali constatazioni il Consorzio avrà l'obbligo di ritirare la merce dichiarata invendibile e di sostituirla con altra di buona qualità.

La merce ritirata sarà, a cura del Consorzio, tenuta in disparte in attesa delle definitive decisioni circa la sua destinazione o distruzione.

Sopra i prodotti di qualità scadente rinvenuti presso gli organi di distribuzione e di vendita potrà essere applicata, in confronto della fabbrica cui i prodotti appartengono, a beneficio dello Stato, la riduzione di prezzo prevista dal terzo comma dell'art. 12.

Il Consorzio ne risponde in via sussidiaria.

Art. 14.

I campioni delle forniture destinate alle Colonie mediterranee sono prelevati dagli organi dell'Amministrazione finanziaria residenti nei porti di imbarco e vengono rimessi di volta in volta dal Consorzio all'Amministrazione suddetta per essere esaminati dalla Commissione di verifica.

Art. 15.

Appena da enti, uffici o privati sia segnalata l'esistenza di difetti nei fiammiferi, l'Amministrazione dei monopoli od il Consorzio, a mezzo dei propri organi, assumeranno sommarie informazioni sulla consistenza dei difetti e ne controlleranno preliminarmente la fondatezza sulle merci in distribuzione, ovunque esse si trovino.

Art. 16.

Se risulti trattarsi di lievi difetti non pregiudizievoli all'accendibilità dei fiammiferi, sarà provveduto al fermo di alcuni pacchi campione per ogni data di fabbricazione dei prodotti difettosi, da tenere a disposizione della Commissione di verifica.

I risultati delle informazioni sui difetti accertati verranno subito comunicati alla predetta Commissione.

Art. 17.

Se risulti che i difetti implichino l'inaccendibilità dei fiammiferi, l'Amministrazione dei monopoli, e per essa i suoi ispettori, od il Consorzio potranno senz'altro ordinare la immediata sospensione della vendita delle partite iniziate,

salvo sempre alla Commissione di verifica di procedere alle indagini, accertamenti e sanzioni di sua competenza.

Qualora però in determinate circostanze non fosse possibile sopperire ai bisogni del consumo con altre partite o con immediati nuovi rifornimenti idonei, la sospensione della vendita potrà essere limitata ad un congruo numero di pacchi campione, per ogni data di fabbricazione, da tenere a disposizione della Commissione di verifica.

Dei provvedimenti presi sarà subito informata la Commissione.

Art. 18.

Emesso l'ordine di sospensione della vendita, questo non potrà essere revocato che dalla Commissione di verifica sopra richiesta del Consorzio, senza pregiudizio dell'ulteriore corso della procedura stabilita dai precedenti articoli 12 e 13.

Art. 19.

Entro 15 giorni dalla comunicazione delle constatazioni e decisioni della Commissione di verifica, il Consorzio e gli interessati potranno ricorrere al Comitato arbitrale di cui all'art. 16 della convenzione.

Art. 20.

Tutte le comunicazioni della Commissione di verifica ed i ricorsi al Comitato arbitrale (residente presso la Direzione generale dei monopoli di Stato) dovranno essere fatti con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 21.

Su ogni scatola, busta, astuccio, ecc. di fiammiferi che le singole fabbriche consorziate destineranno al consumo per l'interno del Regno sarà applicata una speciale marca contrassegno.

Le marche sono di forma rettangolare e misurano, esclusi i margini bianchi, mm. 21 in altezza e mm. 16 in larghezza.

Esse risultano divise in tre compartimenti.

Nel compartimento superiore sta la leggenda « imposta governativa ».

Nel compartimento medio campeggia sul fondo, lineato orizzontalmente, lo stemma ufficiale dello Stato col trofeo di quattro bandiere.

Nel compartimento inferiore è posta la indicazione del tipo di fiammifero a cui la marca si riferisce (cerini, solforati, ecc.).

Le marche sono stampate su carta bianca portante in filograna una corona reale. Esse sono dei seguenti colori:

viola, pei cerini;
bleu nero, pei paraffinati (svedesi);
rosso, pei solforati;
verde, pei minerva;
giallo, pei fiammiferi da camera;
bleu chiaro, pei fiammiferi contro vento.

Art. 22.

Il valore attribuito, agli effetti del pagamento della imposta governativa, alle marche di cui al precedente art. 21 è quello fissato biennalmente a sensi dell'art. 6 della convenzione.

Per i fiammiferi destinati alla fornitura delle Colonie mediterranee il valore dell'imposta rappresentato dalle marche applicate sui singoli condizionamenti sarà abbuonato al Consorzio in base ai documenti di carico rimessi al Ministero, dai Governi destinatari.

Art. 23.

Le Intendenze di finanza nella cui circoscrizione risiedono fabbriche di fiammiferi riceveranno dal Consorzio Industrie Fiammiferi la indicazione del quantitativo di marche normalmente necessario alle singole fabbriche per la produzione annuale di genere destinato al consumo nell'interno del Regno.

Sulla base di tali indicazioni le Intendenze effettueranno i prelevamenti presso il Deposito speciale marche per fiammiferi, in Roma, delle marche dei vari tipi e nei quantitativi corrispondenti al consumo totale delle fabbriche di almeno un trimestre.

Le marche saranno consegnate dalle Intendenze ai fabbricanti consorziati in base ad apposita richiesta sottoscritta da essi e controfirmata dall'agente di finanza addetto alla vigilanza della fabbrica.

Di tale consegna i fabbricanti dovranno rilasciare ricevuta sulla bolletta che all'uopo verrà emessa dalla Intendenza di finanza.

Le marche, non appena giunte alla fabbrica destinataria, dovranno essere date in consegna all'agente di finanza che le prenderà in carico nel proprio registro di carico e scarico e le conserverà in apposito armadio chiuso con doppia chiave di diverso congegno, una delle quali da tenersi dal fabbricante e l'altra dall'agente di finanza.

La consegna delle marche per la lavorazione sarà fatta giornalmente al fabbricante ed eccezionalmente potrà effettuarsi a periodi settimanali.

Di ogni consegna sarà presa nota nel registro di cui sopra è menzione e di fronte ad ogni partita consegnata il fabbricante dovrà apporre la propria firma in segno di ricevuta.

Alla fine di ogni mese gli agenti di finanza addetti alla vigilanza delle fabbriche redigeranno, in duplo, il rendiconto del movimento delle marche e ne trasmetteranno una copia alla Direzione generale dei monopoli di Stato e l'altra alla Intendenza di finanza della Provincia. Detto rendiconto dovrà anche essere firmato dal fabbricante in segno di accettazione delle risultanze.

Il movimento delle marche presso l'Intendenza di finanza è soggetto a rigoroso rendiconto.

Art. 24.

Ogni fabbrica è responsabile del quantitativo di marche ricevuto in consegna e del regolare impiego di esse nel confezionamento dei prodotti.

Tanto l'agente di finanza addetto alla vigilanza, quanto gli ispettori dei monopoli di Stato ed i delegati degli Uffici tecnici di finanza, possono accertarsi in qualsiasi momento della consistenza delle marche presso le fabbriche e del regolare impiego di esse.

In ogni caso tale accertamento dovrà essere fatto a cura dell'ispettore dei monopoli o di un incaricato dell'Ufficio tecnico di finanza alla fine di ogni esercizio finanziario.

I risultati degli accertamenti mensili, annuali ed in occasione di variazioni dell'imposta saranno indicati nell'apposita sede del rendiconto delle marche.

I risultati dei riscontri saltuari, e gli eventuali addebitamenti per differenze riscontrate saranno riassunti in apposito verbale da redigersi in quattro esemplari, di cui uno sarà conservato dall'agente di finanza, uno sarà consegnato al fabbricante e gli altri due saranno rimessi rispettivamente alla Direzione generale dei monopoli di Stato ed alla Direzione generale del Consorzio in Roma.

Per quanto riguarda l'applicazione delle marche ai prodotti confezionati e per il cambio al fabbricante in caso di constatato deterioramento o distruzione di esse sarà seguito

il procedimento prescritto dagli articoli 14, 15 e 19 del regolamento approvato col R. decreto 13 febbraio 1896, n. 45.

Art. 25.

Il movimento giornaliero dei fiammiferi confezionati presso ciascuna fabbrica sarà regolarmente annotato dall'agente di finanza addetto alla vigilanza delle fabbriche in apposito registro di entrata ed uscita di magazzino.

Alla fine di ciascun mese detto agente compilerà una distinta del genere uscito dalla fabbrica con destinazione per l'interno del Regno e la trasmetterà al Ministero delle finanze (Direzione generale dei monopoli di Stato) dopo averla fatta controfirmare dal fabbricante.

Detta distinta dovrà essere compilata in doppio esemplare uno dei quali sarà rilasciato al fabbricante per l'invio alla Direzione generale del Consorzio in Roma.

Gli agenti di finanza addetti alla vigilanza delle fabbriche dovranno apporre il visto di uscita sui documenti relativi ad ogni spedizione di genere da parte delle fabbriche stesse con destinazione per l'interno del Regno.

Pel riscontro del movimento dei fiammiferi presso le singole fabbriche sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 del regolamento approvato col R. decreto 13 febbraio 1896, n. 45.

Art. 26.

I fiammiferi da confezionarsi da ciascuna fabbrica consorziata pel consumo nell'interno del Regno e nelle Colonie mediterranee dovranno avere le seguenti caratteristiche normali:

a) *Fiammiferi di cera*:
lunghezza millimetri 26 senza capocchia;
lunghezza millimetri 27 con la capocchia;
calibro o diametro millimetri 1,45;
tolleranza massima 1 per cento.

Il filo dei cerini dovrà essere di colore bianco latteo o leggermente azzurrognolo: essi dovranno essere fabbricati con filati di cotone, stearina gomma e cera adatti;

b) *Fiammiferi di legno solforati*:
a) *quadrati uso lombardo*:
lunghezza millimetri 48 senza capocchia;
lunghezza millimetri 49 con la capocchia;
spessore millimetri 2,2 x 2,2;
b) *tondi scannellati uso toscano*:
lunghezza millimetri 45 a 46 senza capocchia;
lunghezza millimetri 46 a 47 con la capocchia;
spessore millimetri 2,3 x 2,3;
tolleranza massima per entrambi i tipi 2 per cento;

c) *Fiammiferi di legno paraffinati*:
lunghezza millimetri 48 senza capocchia;
lunghezza millimetri 49 con la capocchia;
spessore millimetri 2,2 x 2,2;
tolleranza massima 2 per cento.

Art. 27.

I fiammiferi di cera e di legno (paraffinati o solforati) dovranno essere condizionati in scatole o buste o astucci nel contenuto attualmente fissato dal Ministero delle finanze senza il cui consenso non potrà essere variato, e cioè:
fiammiferi di cera: scatole di cartone o di legno;
paraffinati: scatole di legno;
solforati: buste, gamelle o astucci di cartoncino.

Sopra ogni scatola, busta, astuccio, ecc., dovrà sempre essere stampato il nome del fabbricante e la località della fabbrica, nonchè il numero del tipo a cui il genere appartiene. Tali indicazioni potranno anche risultare da apposita etichetta applicata all'esterno delle scatole, buste, ecc.

Gli involucri non dovranno avere una capacità superiore a quella che è sufficiente per contenere le quantità unitarie stabilite pei singoli tipi.

I condizionamenti, tanto dei fiammiferi di cera, quanto di quelli di legno, devono essere formati in guisa da non potersi aprire senza rompere la marca con cui sono chiusi.

Le buste dei solforati potranno essere stampate, e senza etichetta nella parte superiore, ma dovranno avere le alette necessarie per impedire la dispersione dei fiammiferi.

È consentita la tolleranza per singole scatole del 3 per cento in più o in meno pei fiammiferi di cera; del 4 per cento pei paraffinati e del 5 per cento per quelli solforati; ma tali differenze dovranno risultare compensate nel quantitativo totale di cento scatole di ciascun pacco.

Ove gli organi dell'Amministrazione finanziaria accertino la mancanza di tale compensazione, redigeranno apposito verbale in due copie di cui una sarà trasmessa alla Direzione generale dei monopoli di Stato la quale potrà applicare una multa nella misura da L. 10 a L. 50 per ogni pacco. La seconda copia di detto verbale sarà consegnata al fabbricante interessato.

La superficie ruvida di ogni busta o gamella di solforati non dovrà essere inferiore a centrimetri 1 ½ circa.

Le carte, cartoncini, ecc. per il confezionamento delle scatole, buste, ecc. e per l'impacco di esse dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Scatole pei cerini:
Cartoncino bianco per tiretti del n. 8:
gr. 260/270 per mq. spessore mm. 0,37.
Cartoncino colorato per tiretti del n. 9 e 9-*bis*:
gr. 300/320 per mq. spessore mm. 0,42.
Cartoncino da stampa per esterni del n. 8:
gr. 320/330 per mq. spessore mm. 0,44.
Cartoncino da stampa per esterni n. 9 e 9-*bis*:
gr. 330/340 per mq. spessore mm. 0,45.

Astucci, buste, gamelle ecc. per solforati:
Carta paglia per astucci n. 8:
gr. 140/150 per mq. spessore mm. 0,30.
Cartoncino per buste n. 9:
gr. 190/200 per mq. spessore mm. 0,37.

Bustine Minerva:
Cartoncino:
gr. 220/230 per mq. spessore mm. 0,23.

Carta per scatole e tiretti di fiammiferi amorfi del n. 5;
gr. 45/50 per mq. spessore mm. 0,14.

Carta da impacco per cerini e svedesi:
Resistenza determinata su zona di mm. 50 x 15:
non inferiori a kg. 2 x 3.

Carta da impacco per solforati:
Resistenza determinata su zona di mm. 50 x 15:
non inferiore a kg. 2,8 x 4,1.

Art. 28.

Impacchettamento. — Le scatole, buste, gamelle, ecc., saranno riunite in pacchetti di dieci a mezzo di fascetta; con dieci di tali pacchetti sarà formato un pacco di cento scatole che dovrà essere ravvolto in carta sufficientemente robusta e chiuso con salda di amido o legato con cordicella in modo da evitare lo sfasciamento.

Gli astucci di solforati saranno invece riuniti in rotelle di 50 astucci, legati con cordicella. Con due rotelle si formerà il pacco di cento unità ravvolto in carta sufficientemente robusta.

A ciascun pacco sarà applicata una etichetta che dovrà contenere, a stampa, le indicazioni seguenti:

a) nome del fabbricante e località della fabbrica;
b) tipo della scatola e del suo contenuto;
c) data di fabbricazione del genere (quest'ultima applicabile con timbro leggibile).

Art. 29.

Incassamento. — I fiammiferi dovranno essere consegnati impaccati come al precedente articolo e condizionati in casse di legno, idonee, le quali dovranno portare stampigliate, all'esterno, su di uno dei due lati grandi o delle testate (escluso il fondo ed il coperchio) le indicazioni seguenti:

a) il nome del fabbricante e la sua sigla o marca di fabbrica;
b) la località della fabbrica;
c) la parola « fiammiferi »;
d) il peso lordo e netto.

Inoltre sarà applicata su ogni cassa una etichetta eguale a quella apposta sui pacchi in essa contenuti, nonchè una speciale etichetta con la leggenda « Infiammabili » in inchiostro rosso.

Art. 30.

In corrispondenza dei quantitativi che risulteranno dalle distinte mensili di cui al precedente art. 25 sarà fatto a cura della Direzione generale dei monopoli di Stato l'addebito al Consorzio Industrie Fiammiferi dell'ammontare complessivo dell'imposta governativa da esso dovuta allo Stato a sensi del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560.

Il versamento dell'ammontare predetto nelle Casse dello Stato sarà fatto mensilmente dal Consorzio a mezzo di quietanze di Tesoreria.

Le somme così introitate saranno imputate al competente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Sulle somme eventualmente versate dopo i termini di tempo stabiliti dall'art. 3 della convenzione, il Consorzio è tenuto a corrispondere allo Stato l'interesse di mora, giornaliero, di lire 0,02 per cento (centesimi due).

Art. 31.

Nel trimestre che precede le operazioni di variazione dell'imposta, il Consorzio, dopo l'avviso avutone dall'Amministrazione, non potrà effettuare prelevamenti dalle fabbriche consorziate per quantità superiore al fabbisogno mensile ordinario, salvo casi eccezionali da comunicare all'Amministrazione.

Art. 32.

In relazione al disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, il Consorzio verserà allo Stato, nei modi stabiliti dal precedente art. 30, l'ammontare del canone annuo previsto dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 29 dicembre 1916, n. 1771. Ciò avrà effetto fino alla prossima revisione dell'imposta in occasione della quale la Commissione prevista dall'articolo 6 del citato Regio decreto-legge detrarrà dal bilancio passivo del Consorzio la spesa del canone in parola per acquistarla definitivamente allo Stato sotto forma di maggiore imposta.

Art. 33.

Tanto il campione di cui all'art. 4 della convenzione annessa al R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, quanto quelli che all'Amministrazione occorresse di prelevare presso le fabbriche consorziate per la constatazione della qualità del genere da esse prodotto, saranno forniti gratuitamente.

Ogni campione però non potrà superare il quantitativo massimo di un pacco (cento scatole) per ogni singolo tipo di prodotto.

Il valore delle marche applicate sulle scatole costituenti i campioni suddetti sarà abbuonato al Consorzio.

Art. 34.

Nel caso in cui, per la custodia dei fiammiferi presso gli uffici di vendita come dall'art. 8 della convenzione, l'Amministrazione fosse tenuta al pagamento di un sopra premio di assicurazione contro gli incendi sulla scorta di tabacchi degli uffici stessi, l'ammontare di esso sarà posto a carico del Consorzio.

Per l'uso di locali demaniali a deposito fiammiferi, il Consorzio sarà tenuto a corrispondere allo Stato un canone annuo commisurato allo spazio mediamente occupato in ciascun magazzino.

Art. 35.

Fermo restando il disposto dell'art. 11 della convenzione, il Consorzio non potrà inserire a beneficio proprio o delle singole fabbriche consorziate la pubblicità sulle scatole di fiammiferi, se non nel caso in cui stipuli, all'uopo, apposito contratto e ne versi l'ammontare nelle Casse dello Stato.

Art. 36.

Il Consorzio si obbliga, trascorso il primo biennio della convenzione, d'introdurre nella fabbricazione dei fiammiferi, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, quei perfezionamenti e quelle innovazioni che dalla Commissione di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, fossero riconosciuti vantaggiosi sia dal punto di vista tecnico che da quello economico e fiscale.

La stessa Commissione stabilirà i termini di tempo entro i quali la trasformazione delle lavorazioni dovrà essere iniziata e portata a compimento e determinerà inoltre il numero degli anni occorrenti per procedere ad un adeguato ammortamento dell'onere gravante sul Consorzio per effetto ed in dipendenza delle modificazioni degli impianti esistenti.

A sua volta l'Amministrazione s'impegna di consentire la proroga della durata della convenzione per un numero di anni corrispondente a quelli come sopra calcolati, e ciò per dar modo al Consorzio di rivalersi, in tutto od in parte, di tale maggiore onere.

Qualora però tale proroga dovesse superare il periodo di tre anni, l'Amministrazione, trascorso questo periodo, potrà troncare la convenzione in qualsiasi momento col preavviso di un anno, corrispondendo al Consorzio un equo indennizzo per le rate di ammortamento previste dalla Commissione e non ancora decorse.

Nel caso di inadempienza da parte del Consorzio alle norme previste col primo comma del presente articolo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di denunciare la convenzione, la quale decadrà di diritto un anno dopo la data della denuncia.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 37.

Le disposizioni delle presenti norme di esecuzione potranno essere variate d'intesa tra il Ministero delle finanze ed il Consorzio.

Art. 38.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, la revisione biennale dell'imposta sarà preordinata in modo che le eventuali sue variazioni entrino in vigore il 1° luglio di ciascun biennio.

È fatta eccezione per la prossima revisione dell'imposta, la cui eventuale variazione, in dipendenza delle norme contenute nel secondo comma del successivo articolo 39, avrà effetto a decorrere dal 1° novembre 1932 sino al 30 giugno 1934.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 39.

Le disposizioni contenute nelle presenti norme entreranno in vigore a partire dal 1° giugno 1932.

Il Consorzio si obbliga di modificare entro il 31 maggio 1932 il proprio statuto in conformità delle norme medesime e di fissare la sua gestione sociale ad anno solare.

Art. 40.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le presenti norme.

Roma, 19 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il Conzorzio Industrie Fiammiferi*:
Ing. ANGELO SALMOIRAGHI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 gennaio 1932.
Autorizzazione di alcune tombole e lotterie nazionali da estrarsi nel 2° semestre dell'esercizio finanziario 1931-1932 e nell'esercizio finanziario 1932-1933.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 gennaio 1931, n. 35;
Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 7 settembre 1931, n. 7666;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1931-1932 e per l'esercizio finanziario 1932-33, sono autorizzate le seguenti tombole e lotterie nazionali, da estrarsi nell'ordine sotto indicato:

1° Roma - Comitato Olimpionico Nazionale - Lotteria per L. 5.000.000;

2° Roma - Federazione Nazionale Volontari Garibaldini - Tombola per L. 4.000.000;

3° Firenze - Unione Italiana Ciechi - Lotteria per lire 4.000.000;

4° Senigallia - Federazione delle Opere pie - Tombola per L. 4.500.000;

5° Catania - Ospedale Vittorio Emanuele - Tombola per L. 4.000.000;

6° Trieste - Congregazione di carità per il dipendente Istituto dei poveri Vittorio Emanuele III - Tombola per lire 4.000.000;

7° Aquila-Avezzano - Ospedali civili - Tombola abbinata per L. 4.000.000. Il ricavato della somma sarà destinato per due terzi all'Ospedale di Aquila e per un terzo a quello di Avezzano;

8° Livorno - Istituto professionale « G. Pascoli » e Case Pie;
Pisa - Regia università agli studi pro erigenda Fondazione Galileana - Tombola abbinata per L. 4.000.000.

Il ricavato della tombola sarà ripartito per metà a favore dell'Istituto professionale « G. Pascoli » e Case Pie e per metà all'erigenda Fondazione Galileana;

9° Enna - Congregazione di carità per l'Ospedale civile Umberto I e per l'Orfanotrofio da essa dipendente - Tombola per L. 4.000.000.

Il presente decreto sarà rimesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(361)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 445 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Luksich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Luksich Giovanni, figlio di Giacomo e di Vosilla Francesca, nato a Pisino (Pedena) il 20 ottobre 1873 e abitante a Pola, Monte S. Giorgio n. 150, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Benich Francesca fu Marco e di Jelenich Giovanna, nata a Pedena il 9 agosto 1880.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9588)

N. 416 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Liubicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Liubicich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Balacich Antonia, nato a Briani (Valdarsa) il 26 gennaio 1884 e abitante a Pola, Monte Cane (Bersaglio), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lubini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Defranza Maria fu Matteo e fu Mikleuz Antonia, nata a Briani il 21 agosto 1891; al figlio Rodolfo, nato a Briani il 21 novembre 1916 ed ai figli, nati a Pola: Giuseppe, il 1° maggio 1911; Maria, il 7 settembre 1913; Anna, il 12 maggio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9589)

N. 409 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Linz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Linz Giovanni, figlio di Giovanni e della fu Maria Belletich, nato a Caroiba (Montona) il 28 gennaio 1865 e abitante a Pola, via Badoglio n. 33, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Linzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Valentich Anna di Antonio e di Filippich Giovanna, nata a Villanova il 2 aprile 1864.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9590)

N. 404 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lilich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lilich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Venturin Lucia, nato a Trieste il 13 giugno 1871 e abitante a Pola, via Nino Bixio n. 244, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lilli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stropnik Giulia di Martino e di Pungracich Maria nata a Trieste il 23 marzo 1876 ed ai figli nati a Pola: Emma, il 17 gennaio 1907; Ferruccio, il 20 dicembre 1910; Claudia, il 1° settembre 1913; Ines, nata a Marburgo (Stiria) il 4 ottobre 1917.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9591)

N. 403 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Licarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Licarich Giacomo, figlio del fu Antonio e della fu Misdarich Maria, nato a Stignano (Pola) il 25 novembre 1852 e abitante a Stignano n. 75, è

restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Licari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Milovan Oliva fu Giovanni e di Bulessich Eufemia nata a Zabroni (S. Vincenti) il 6 marzo 1877 ed ai figli nati a Stignano: Eufemia il 10 aprile 1907; Giacomo, il 14 dicembre 1908, Anna, il 10 luglio 1911.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9592)

N. 405 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Linz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Linz Antonio, figlio di Giovanni e della fu Belletich Maria, nato a Caroiba (Montona) il 28 aprile 1862 e abitante a Pola, via Besenghi n. 50, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Linzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Petris Teresa fu Pietro e di Verginella Cherubina nata a Cittanova il 27 ottobre 1867 ed al figlio Pietro, nato a Pola il 15 febbraio 1905.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9593)

N. 411 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Linz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Linz Vittorio, figlio di Antonio e di Petris Teresa, nato a Pola il 14 febbraio 1901 e abitante a Pola, via Besenghi n. 21, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Linzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mauro Ersilia di Erminio e di Grünberger Rosa nata a Pola il 5 ottobre 1903 ed alla figlia Diana, nata a Pola il 17 giugno 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9594)

N. 408 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Linz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Linz Giovanni, figlio del fu Antonio e di Baiz Maria, nato a Pisino il 22 ottobre 1868 e abitante a Pola, via Nino Bixio n. 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Linzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Demarin Francesca fu Antonio e fu Demarchi Domenica, nata a Dignano il 18 gennaio 1879 ed ai figli nati a Pola: Emilia, il 21 novembre 1907; Irma, il 15 giugno 1910; Livia, il 2 luglio 1919; Quinto il 20 agosto 1914; Giovanni il 26 novembre 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9595)

N. 407 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Linz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Linz Carla, figlia di Antonio e di Baic Maria, nata a Dignano il 12 novembre 1876 e abitante a Pola, via S. Felicita n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Linzi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Miranda illeg. di Carla, nata a Pola il 10 febbraio 1906.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9596)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 22.

Media dei cambi e delle rendite

del 29 gennaio 1932 - Anno X

Francia	78.19	Oro	379.86
Svizzera	389.25	Belgrado	—
Londra	69.03	Budapest (Pengo)	—
Olanda	8.07	Albania (Franco oro)	—
Spagna	166 —	Norvegia	3.80
Belgio	2.78	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.75	Svezia	3.86
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	224 —
Praga	59.50	Danimarca	3.80
Romania	11.70	Rendita 3,50 %	73.775
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	45 —
New York	19.687	Consolidato 5 %	81.725
Dollaro Canadese	17.22	Obblig. Venezie 3,50 %	83.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 23.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 gennaio 1932 - Anno X

Francia	78.27	Oro	379.86
Svizzera	389 —	Belgrado	—
Londra	68.858	Budapest (Pengo)	—
Olanda	8.08	Albania (Franco oro)	—
Spagna	164 —	Norvegia	3.83
Belgio	2.79	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.78	Svezia	3.87
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	224 —
Praga	59.25	Danimarca	3.83
Romania	11.75	Rendita 3,50 %	73.70
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	45 —
New York	19.687	Consolidato 5 %	81.70
Dollaro Canadese	17.23	Obblig. Venezie 3,50 %	83.325

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso al posto di direttore del Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 4 maggio 1924, n. 900, recante norme per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3165, relativo al riordinamento dei servizi di meteorologia e geofisica;
Visto il R. decreto 19 marzo 1931, n. 247, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici per il personale dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli al posto di direttore del Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica di Roma (gruppo *A*, grado 5°) con lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 27.000 ed il supplemento di servizio attivo di L. 9000, soggetti alla riduzione del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), entro 90 giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, la loro domanda in carta bollata da L. 5, con l'indicazione del proprio domicilio, corredata dai seguenti documenti:
a) atto di nascita;
b) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il

certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di soddisfatto obbligo della leva militare;

e) certificato di buona condotta;

f) certificato generale penale;

g) diploma originale di laurea in fisica, o in matematica, o in scienze naturali o di laurea mista in scienze, ovvero di diploma di ingegnere;

h) tutti i titoli scientifici e di carriera e tutte le pubblicazioni che il concorrente credesse di presentare.

I documenti di cui alle lettere a), b), c), e), f), dovranno essere legalizzati, quelli di cui alle lettere b), e), f) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti i quali occupino posti di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere c), d), e), f); debbono invece presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918 e le benemerenze acquistate in dipendenza di tali servizi.

I concorrenti che appartenessero alla M.V.S.N., al Partito Nazionale Fascista o ad Organizzazioni sindacali, dovranno dichiararlo nella domanda documentando la data d'iscrizione.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la data di scadenza del concorso fissata col presente decreto anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Art. 3.

I vincitori del concorso estranei alle Amministrazioni dello Stato saranno assunti in prova per un periodo non inferiore a sei mesi e potranno ottenere la nomina in ruolo dopo il periodo di prova se ritenuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Con successivo decreto sarà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(349)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso bandito per 95 posti di alunno nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1931, col quale fu indetto un concorso per esami a 95 posti di alunno nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 9 aprile 1931;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 95 posti di alunno nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 16 febbraio 1931:

Numero della graduatoria generale	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
1	Andriulli Lavinia	9,250	8,—	17,250
2	Pesce Diogene	8,850	8 —	16,850
3	Galli Pasquale	8,900	7,50	16,400
4	Sassi Alfredo	8,150	8,03	16,180
5	Fioramonti Amina, orfana di guerra	7,950	8,20	16,150
6	Amati Jole	8,625	7,42	16,045
7	Magistri Riccardo	8,850	7,17	16,020
8	Mezzetti Giuseppe	8,875	7,10	15,975
9	Sola Gina	7,825	8 —	15,825
10	Cappelletti Giuseppina	8,250	7,38	15,630
11	Stilo Domenico	8,750	6,84	15,590
12	Penna Lidia	8,950	6,60	15,550
13	Balzini Bertranda	7,375	8,05	15,425
14	Faustinelli Luigi, agente subalterno invalido di guerra	8,100	7,18	15,280
15	Pappalardo Giov. Battista, invalido di guerra	7,650	7,60	15,250
16	Borla Maria	8,500	6,75	15,250
17	Antonini Salvatore, combattente	8,625	6,60	15,225
18	Santolamazza Francesco, combattente	7,925	7,25	15,175
19	Zandotti Fausta	8,375	6,80	15,175
20	Prosperi Ida, vedova di guerra	8 —	7,05	15,050
21	Suino Mario	7,700	7,35	15,050
22	Lupo Gaetano	8 —	7 —	15 —
23	Avancini Emilio	8,675	6,32	14,995
24	Papi Papin	7,900	7,02	14,920
25	Meozzi Alessandro, combattente	7,950	6,93	14,880
26	Pettinati Angelo	7,600	7,28	14,880
27	Curcuruto Bianca	7,750	7,10	14,850
28	Roi Chiara	7,700	7,13	13,830
29	Doria Bianca	7,750	7,05	14,800
30	Gerani Lamberto, combattente	8,750	6 —	14,750
31	Baron Giuseppe	8,750	6 —	14,750
32	Varlaro Vittorio	7,800	6,92	14,720
33	Busdraghi Dina	7,650	7,05	14,700
34	Pasquali Valeria	7,925	6,77	14,695
35	Cuniberti Riccardo	8,250	6,43	14,680
36	Cocco Guido	8,150	6,52	14,670
37	Bartalucci Umberto	8,100	6,56	14,660
38	Mangiameli Bernardo	7,500	7,15	14,650
39	Costrini Loreto, combattente	7,525	7,10	14,625
40	Santamaria Filippo	7,625	7 —	14,625
41	Volonnino Ines	7,925	6,69	14,615
42	Orletti Riccardo	7,400	7,15	14,550
43	Paverani Enrico	7,600	6,94	14,540

Numero della graduatoria generale	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
44	Ferrara Pilade	8,400	6,13	14,530
45	Cibelli Giuseppe	7,300	7,22	14,520
46	Morfini Francesca	7,500	7,01	14,510
47	Cavalieri Maria	7,700	6,80	14,500
48	Alessandrini Ennio	8,375	6,10	14,475
49	Balduzzo Giuseppe	7,725	6,74	14,465
50	De Luca Attilio	8,200	6,25	14,450
51	Broggi Antonio	7,425	7 —	14,425
52	Ciccotti Attilio, agente subalterno invalido di guerra	7,700	6,70	14,400
53	Paoloni Eraldo	7,375	7 —	14,375
54	Merli Ada, orfana di guerra	7,750	6,60	14,350
55	Taliento Ernesto	7,350	7 —	14,350
56	Caravaggi Matilde	7,625	6,70	14,325
57	Spissu Claudio	7,700	6,58	14,280
58	D'Ascenzo Angelo Michele, combattente	7,125	7,15	14,275
59	Manna Pietro, combattente	7,325	6,94	14,265
60	Pressa Luigi	7,250	7,01	14,260
61	Toncelli Ines	7,550	6,70	14,250
62	Turchini Alceste	7,500	6,70	14,200
63	Maisano Domenico, combattente	7,150	7 —	14,150
64	Giavon Maria Angela	7,150	7 —	14,150
65	Scassa Francesco	7,700	6,42	14,120
66	Onofri Elvezio, combattente	7,375	6,73	14,105
67	Carello Bianca	7,675	6,38	14,055
68	La Cecilia Antonio, combattente	7,250	6,80	14,050
69	Lanzi Ubaldo	7,250	6,79	14,040
70	Conti Bianca	7 —	7,03	14,030
71	Corsini Emma	7,100	6,92	14,020
72	Ursini Giuditta	7,400	6,61	14,010
73	Razzoli Muzio, legionario fiumano	7,975	6 —	13,975
74	Del Re Giovanni	7,200	6,76	13,960
75	Zippel Teresita	7,350	6,60	13,950
76	Ghisetti Polla Giovanna	7,100	6,84	13,940
77	Villa Umberto	7,750	6,17	13,920
78	Lo Verre Nicola	7,450	6,45	13,900
79	Sabio Giuseppe	7,150	6,74	13,890
80	Geraci Carmelo	7,400	6,48	13,880
81	Romano Giuseppe	7,800	6,05	13,850
82	Marcovaldi Nicola	7,050	6,79	13,840
83	Costantino Domenico, legionario fiumano	7,125	6,70	13,825
84	Marcucci Fernando	7,500	6,30	13,800
85	Alia Paolo	7 —	6,79	13,790
86	Frattini Gina	7 —	6,78	13,780

Numero della graduatoria generale	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
87	Scavino Nicolò, agente subalterno invalido di guerra	7,750	6,02	13,770
88	Radeghieri Settimo, combattente	7,550	6,21	13,760
89	Corda Giovanni	7 —	6,76	13,760
90	Francia Teresa	7,500	6,25	13,750
91	Coccia Alessandra	7 —	6,71	12,710
92	Di Renzi Leopolda	7 —	6,70	13,700
93	Cassanelli Luigia	7,375	6,30	13,675
94	Pozzi Gaspare	7,650	6 —	13,650
95	Buscaglia Enrico	7,625	6 —	13,625
96	Desideri Luigi	7,375	6,20	13,575
97	Cocito Elpidio, agente subalterno invalido di guerra	7,400	6,16	13,560
98	Ruggeri Romolo, combattente	7,550	6 —	13,550
99	Roviglio Lucia	7,150	6,39	13,540
100	D'Alessandro Alessandro	7,350	6,18	13,530
101	D'Onofrio Domenico	7 —	6,52	13,520
102	Quercia Maria	7,500	6,01	13,510
103	Cecchini Giulia	7,500	6 —	13,500
104	Tomassini Augusto, combattente	7,450	6,03	13,480
105	Giarante Umberto, combattente	7,150	6,30	13,450
106	Pirri Giovanni	7 —	6,43	13,430
107	Ciappi Carlo	7,250	6,17	13,420
108	Galli Andrea, invalido	7,250	6,11	13,360
109	Vesprini Antonio, combattente	7,350	6 —	13,350
110	Sorrentino Elisabetta, sorella di disperso in guerra	7,150	6,19	13,340
111	Caldana Ottavio	7 —	6,33	13,330
112	Rognone Natale	7,075	6,20	13,275
113	Scagliarini Dino, agente subalterno invalido di guerra	7,250	6,01	13,260
114	Falini Francesco, combattente	7,250	6 —	13,250
115	Basile Domenico	7,250	6 —	13,250
116	De Vita Carolina	7 —	6,24	13,240
117	Giliberto Ignazio, combattente	7 —	6,10	13,100
118	Castellani Corradino, invalido	7 —	6,08	13,080
119	Perfetti Francesco Paolo, agente subalterno invalido di guerra	7 —	6,07	13,070
120	Tordelli Cesarina, vedova di guerra	7 —	6,06	13,060
121	Forlini Raffaele, combattente	7,050	6 —	13,050
122	Lanzieri Giovanni	7 —	6 —	13 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Andriulli Lavinia;
2. Pesce Diogene;
3. Galli Pasquale;
4. Sassi Alfredo;
5. Fioramonti Amina, orfana di guerra;
6. Amati Jole;
7. Magistri Riccardo;
8. Mezzetti Giuseppe;
9. Sola Gina;
10. Cappelletti Giuseppina;
11. Stilo Domenico;
12. Penna Lidia;
13. Balzini Bertranda;
14. Faustinelli Luigi, agente subalterno invalido di guerra;
15. Pappalardo Giovan Battista, invalido di guerra;
16. Borla Maria;
17. Antonini Salvatore, combattente;
18. Santolamazza Francesco, combattente;
19. Zandotti Fausta;
20. Prosperi Ida, vedova di guerra;
21. Suino Maria;
22. Lupo Gaetano;
23. Avancini Emilio;
24. Papi Papin;
25. Meozzi Alessandro, combattente;
26. Pettinati Angelo;
27. Curcuruto Bianca;
28. Roi Chiara;
29. Doria Bianca;
30. Gerani Lamberto, combattente;
31. Baron Giuseppe;
32. Varlaro Vittorio;
33. Busdraghi Dina;
34. Pasquali Valeria;
35. Cuniberti Riccardo;
36. Cocco Guido;
37. Bartalucci Umberto;
38. Mangiameli Bernardo;
39. Costrini Loreto, combattente;
40. Santamaria Filippo;
41. Volonnino Ines;
42. Orletti Riccardo;
43. Paverani Enrico;
44. Ferrara Pilade;
45. Cibelli Giuseppe;
46. Morfini Francesca;
47. Cavalieri Maria;
48. Alessandrini Ennio;
49. Balduzzo Giuseppe;
50. De Luca Attilio;
51. Broggi Antonio;
52. Ciccotti Attilio, agente subalterno invalido di guerra;
53. Paoloni Eraldo;
54. Merli Ada, orfana di guerra;
55. Taliento Ernesto;
56. Caravaggi Matilde;
57. Spissu Claudio;
58. D'Ascenzo Angelo Michele, combattente;
59. Manna Pietro, combattente;
60. Pressa Luigi;
61. Toncelli Ines;
62. Turchini Alceste;
63. Maisano Domenico, combattente;
64. Giavon Maria Angela;
65. Scassa Francesco;
66. Onofri Elvezio, combattente;
67. Carello Bianca;
68. La Cecilia Antonio, combattente;
69. Lanzi Ubaldo;
70. Conti Bianca;
71. Corsini Emma;
72. Ursini Giuditta;
73. Razzoli Muzio, legionario fiumano;
74. Del Re Giovanni;
75. Zippel Teresita;
76. Ghisetti Polla Giovanna;
77. Villa Umberto;
78. Lo Verre Nicola;
79. Costantino Domenico, legionario fiumano;
80. Scavino Nicolò, agente subalterno invalido di guerra;
81. Radeghieri Settimo, combattente;
82. Cocito Elpidio, agente subalterno invalido di guerra;
83. Ruggeri Romolo, combattente;
84. Tomassini Augusto, combattente;
85. Giarante Umberto, combattente;
86. Galli Andrea, invalido;
87. Vesprini Antonio, combattente;
88. Sorrentino Elisabetta, sorella di disperso di guerra;
89. Scagliarino Dino, agente subalterno invalido di guerra;
90. Falini Francesco, combattente;
91. Giliberto Ignazio, combattente;
92. Castellani Corradino, invalido;
93. Perfetti Francesco Paolo, agente subalterno invalido di guerra;
94. Tordelli Cesarina, vedova di guerra;
95. Forlini Raffaele, combattente.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Sabio Giuseppe;
2. Geraci Carmelo;
3. Romano Giuseppe;
4. Marcovaldi Nicola;
5. Marcucci Fernando;
6. Alia Paolo;
7. Frattini Gina;
8. Corda Giovanni;
9. Francia Teresa;
10. Coccia Alessandra;
11. Di Renzi Leopolda;
12. Cassanelli Luigia;
13. Pozzi Gaspare;
14. Buscaglia Enrico;
15. Desideri Luigi;
16. Roviglio Lucia;
17. D'Alessandro Alessandro;
18. D'Onofrio Domenico;
19. Quercia Maria;
20. Cecchini Giulia;
21. Pirri Giovanni;
22. Ciappi Carlo;
23. Caldana Ottavio;
24. Rognone Natale;
25. Basile Domenico;
26. De Vita Carolina;
27. Lanzieri Giovanni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(360)

MUGNOZZA GIUSEPPE — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.